



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

e dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2014

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge.....	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto – composto di due articoli – si pone la finalità di assicurare, con particolare riferimento alla società ILVA S.p.a., la continuità produttiva ed occupazionale e il contestuale rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in considerazione del fatto che trattasi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

In particolare l'articolo 1 del decreto reca modifiche a talune previsioni contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, al fine di semplificare l'iter procedimentale per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano ambientale e aggiunge alcuni periodi all'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, introducendo la prededucibilità per i finanziamenti contratti al fine di facilitare il reperimento delle risorse per attuare il predetto Piano e preservare la continuità della gestione aziendale.

Il comma 1 precisa la tempistica di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e del cosiddetto piano ambientale dell'ILVA S.p.a.

Si tratta di prescrizioni particolarmente complesse, di numero elevato, interconnesse tra loro ma anche con gli interventi di programmazione industriale e finanziaria: ciò determina la necessità di una riconsiderazione della tempistica e del crono-programma di attuazione.

Secondo le valutazioni degli organi tecnico-amministrativi, appare necessario preve-

dere due scadenze generali: una fissata al 31 luglio 2015 (e quindi a circa un anno dall'adozione del presente decreto), alla quale dovranno essere realizzati gli adempimenti scadenti a quella data, nella misura minima dell'ottanta per cento; un'altra, finale, per il completamento degli interventi ambientali, al termine di scadenza già previsto al 4 agosto 2016.

La norma precisa poi che dovrà essere comunque rispettato il termine già fissato (8 marzo 2016) per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.

Infine, si prevede che il commissario straordinario presenti al Ministro dell'ambiente e all'ISPRA, entro la fine del 2015, una relazione sullo stato di attuazione del piano ambientale.

I commi 2 e 3 prevedono, in dettaglio, di aggiornare le tempistiche della messa fuori produzione della Batteria n. 11 e dell'Altoforno n. 5 e renderle compatibili con il rientro in esercizio degli impianti attualmente ancora fermi; al fine di garantire la continuità produttiva nel rispetto della normativa ambientale.

Il comma 4 prevede che, a prescindere dalla predisposizione dei piani, industriale e di tutela ambientale e sanitaria, l'impresa commissariata possa contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La prededucibilità è ammessa solo qualora i predetti finanziamenti siano funzionali all'attuazione del piano ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio ed è

subordinata, rispettivamente e a seconda del fine a cui il finanziamento è destinato, all'attestazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, ovvero di quest'ultimo sentito il primo.

L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.

Il ricorso alla prededucibilità è volto a facilitare la concessione del finanziamento e si giustifica in ragione degli interessi di carattere generale che si intendono perseguire, in particolare il risanamento ambientale e la continuità e valorizzazione dell'impresa. Il raggiungimento di tali obiettivi giustifica

la compressione dei diritti particolari dei ereditari, la cui possibilità di soddisfacimento è, in ogni caso, rafforzata dalla continuità dell'esercizio di attività d'impresa.

Il modello dell'attestazione preventiva, rispetto al momento in cui l'impresa commissariata individua il finanziatore e il finanziamento, assicura che la prededucibilità rimanga circoscritta al raggiungimento degli interessi superiori. di cui si è detto, esso è stato mutuato dall'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare, sostituendo al tribunale il Ministro competente in ragione dello scopo del finanziamento.

L'articolo 2 prevede l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto-legge ha la finalità di assicurare, con particolare riferimento alla società ILVA Spa, la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e il contestuale rispetto delle norme ambientali e sanitarie.

Articolo 1

Il comma 1: la disposizione introduce dopo il comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 61 del 2013, il comma 3-ter.

In particolare il comma 3-ter è volto a precisare la tempistica di attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano ambientale tenendo comunque ferma la scadenza già fissata al 4 agosto 2016 per il completamento di tutti gli interventi del suddetto piano. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I commi 2 e 3: i commi in questione aggiornano i termini per la messa fuori produzione e per lo spegnimento della Batteria 11 e dell'Altoforno 5 all'entrata in esercizio rispettivamente della Batteria 9 e dell'altoforno 1, al fine di assicurare la continuità produttiva dell'impresa. Gli oneri per tali attività sono a carico dell'ILVA Spa.

Il comma 4: la disposizione prevede la possibilità per l'impresa commissariata di contrarre finanziamenti prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 267/1942 funzionali a porre in essere le attività di tutela ambientale e sanitaria o a garantire la continuazione dell'esercizio dell'impresa. La disposizione, di mera natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

Prevede l'immediata entrata in vigore del presente decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2014.

Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, della Società ILVA S.p.a. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105, recante approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;

Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

Considerato che la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazio-

nale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e la continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento siderurgico della Società ILVA Spa in quanto stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.».

2. La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del *coke*, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

3. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

4. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2014.

NAPOLITANO

RENZI – GALLETTI – GUIDI – ORLANDO
– PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

